



## AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DELLA CAMERA ROMA, 5 luglio 2011

### *Osservazioni sullo Schema di DPR su Abilitazione Scientifica (AC 372) (Art. 16, L. 240/10)*

Anzitutto un pensiero alla mesta cerimonia che si sta svolgendo in S. Maria Degli Angeli per dare l'ultimo saluto ad un nostro soldato caduto nell'adempimento del suo dovere.

Il CIPUR riconferma l'opportunità di procedere con celerità alla approvazione dello schema di DPR sull'abilitazione scientifica, pur ribadendo la maggiore razionalità e funzionalità, nel configurare reclutamento e progressione di carriera dei professori universitari, di un'unica lista abilitativa e di una conseguente unica progressione, oltre che lamentare la mancanza di consultazioni ministeriali in vista della redazione dello schema di DPR.

Analoga celerità è da auspicarsi sui D.M. che fanno da necessario corollario al DPR medesimo (sui criteri di base, sui quali il CUN ha già dato il proprio parere; sui criteri per la individuazione dei commissari; sulla fissazione dei Settori Concorsuali di cui all'art. 15-L. 240/10).

#### **Sui Settori Concorsuali**

A proposito di questi ultimi, si evidenzia ancora una volta che il CUN ha a suo tempo fornito parere, formalmente richiesto dal Ministro dell'IUR con nota del 5 settembre 2008, a proposito della voluta "riduzione dei Settori Scientifico Disciplinari". La riduzione è stata configurata nell'ovvia ipotesi che i nuovi SSD fossero sostitutivi degli esistenti (Parere Generale CUN n. 7 del 4 novembre 2009). La intervenuta ridenominazione di tali SSD in Settori Concorsuali, introdotta dalla legge con la sopravvivenza dei vecchi SSD, prefigura un'architettura affatto diversa a quella proposta due anni fa.

Si auspica che il solerte, complesso e delicato lavoro del CUN (peraltro di sua specifica competenza), e che ha permesso in qualche modo al Parlamento di introdurre la nuova denominazione, non risulti essere, mal utilizzato, foriero di grave disagio, confusione e di inopportuna ipotesi sia alla funzionalità dei meccanismi proposti per il reclutamento oltre che alla strutturazione nella quale si è proposto di configurare la ricerca universitaria e che, è bene sottolineare, non si limita certo a fissare l'appartenenza degli studiosi a Settori, Scientifico Disciplinari o Concorsuali che siano.

Alcune considerazioni sentite nel corso di precedenti audizioni fanno infatti temere che la pur buona volontà di non addetti ai lavori possa condurre ad una comprensione inadeguata della logica su cui si fonda l'individuazione dei vari campi di ricerca nei quali, con riferimento alle indicazioni internazionali coniugate con l'uso cui tradizionalmente certi "contenitori" sono destinati nel nostro Paese, si intende ordinare gli studiosi e la ricerca scientifica che da essi dipende. In ogni caso dai 370 SSD, i proposti, candidati ad essere denominati Settori Concorsuali sono circa 190.

Al CUN deve essere consentito, non potendosi configurare come parere reso sui Settori Concorsuali quello del 10 marzo 2011 che esprime proprio il disagio del CUN per non essere potuto intervenire nella nuova ottica indicata dal Parlamento a riesaminare gli allegati del precedente parere che individuava i nuovi SSD presumibilmente tramutati in Settori Concorsuali, di rivedere i medesimi per adeguarli alla nuova funzione.

#### **Con riferimento all'articolato**

Si confermano le osservazioni fatte nel documento CIPUR del 28 giugno.

● In particolare, a proposito del c. 3 dell'art. 3, anche tenuto conto delle limitazioni introdotte per il reclutamento e la progressione di carriera della docenza, ancora una volta non possiamo concordare sulla scadenza temporale della abilitazione anche per chi è già in un ruolo nella docenza: modalità che nulla ha a che vedere con la meritocrazia e con il reale livello scientifico dello studioso.

● Per quanto concerne il c. 5 dell'art. 3, è da ritenersi non particolarmente complessa la presentazione di titoli e pubblicazioni per via telematica (la scannerizzazione di lavori anche voluminosi non presenta particolari difficoltà o costi rilevanti), oltre che opportuno rendere

correttamente pubblici i titoli ed i riferimenti bibliografici dei lavori sottoposti alla Commissione. Invece la pubblicità delle pubblicazioni scientifiche, che essendo connaturata al loro stesso sussistere è da localizzarsi ben a monte delle operazioni “concorsuali” e non dipende dall’essere i lavori pubblicati in cartaceo o in forma elettronica, non deve essere intesa come liceità da parte della Commissione, direttamente o indirettamente, a consentire la “divulgazione” delle pubblicazioni (non dei solo loro titoli o dati bibliografici).

Non è quindi da ritenersi opportuno che il “sito” riservato al deposito dei lavori inviati alla Commissione consenta la loro completa reperibilità da parte di chiunque. Una tale possibilità di accesso incondizionata risulterebbe del tutto equiparabile alla diffusione di fotocopie di una pubblicazione cartacea, bypassando i diritti di copyright che va invece preservato in modo assolutamente analogo a quello esistente per le copie cartacee di un lavoro. Una migliore stesura del testo eviterebbe eventuali ambiguità.

●All’art. 4 si ritiene di osservare che il rilevante lavoro del CUN sulla definizione dei criteri e parametri per la valutazione dei candidati all’abilitazione comprende una premessa metodologica comune a tutte le Aree per indicare, poi, criteri e parametri differenziati per area disciplinare e fascia. Indipendentemente da come il ministro intenderà decretare i contenuti del documento CUN, è auspicabile che venga recepito lo spirito con il quale si è cercato di permeare l’intera proposta. I criteri e i parametri descritti sono da ritenersi indicazioni di minima gli uni e parametri internazionalmente riconosciuti per Area o per insiemi di settori di un’Area gli altri, che vanno considerati e utilizzati nei giudizi, ma che non sono meccanicamente applicabili e che non intendono minimamente essere imposti alle Commissioni come condizioni “sufficienti”; anzi, starà alle Commissioni determinare i livelli minimi concreti per l’accesso all’abilitazione ed individuare gli eventuali casi eccezionali che esplicitati con trasparenza trascendano in eccellenza i requisiti di base usualmente necessari per il giudizio.

●Sempre a proposito dell’art. 4, c. 1, infine, mi si permetta di chiarire, sentite alcune sorprendenti interpretazioni da parte di colleghi, che il numero “12” che ivi figura non sta ad indicare il numero minimo di pubblicazioni necessario per la “ammissione” al giudizio abilitativo. Si tratta, invece, del numero minimo di pubblicazioni che la Commissione può fissare come massimo di quelle presentabili da parte dei candidati; ovvero, il numero massimo di pubblicazioni sottoponibili al giudizio fissabile dalla Commissione deve essere  $\geq$  (*maggiore o uguale a*) 12. Quindi nessuna contraddizione, p.e., con i criteri di massima “necessari” proposti dal CUN.

Prof. Vittorio Mangione

